



COMUNE DI VILLASPECIOSA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

1^ SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA

Pubblica Istruzione

Oggetto: Certificazione spese relative alla mensa scolastica per la dichiarazione dei redditi

Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 06/05/2016 **le spese sostenute per la mensa scolastica** possono essere comprese tra quelle "per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado", previste dall'articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR – tali spese **sono detraibili** - anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario o postale intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la Scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno.

Se per l'erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente.

Poiché il servizio di mensa scolastica del Comune di Villaspeciosa non prevede il pagamento in contanti al fine della detrazione della spesa sono sufficienti a comprovare la spesa sostenuta le ricevute dei bollettini postali pagati o la copia del bonifico eseguito dai genitori degli utenti del servizio mensa scolastica.

Si evidenzia, infatti, che la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.

Cordiali saluti,

Il Sindaco
Gianluca Melis